



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/09/2018



1
Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano
tel: 0722/332142 - fax: 0722/332336
www.comune.fermignano.pu.it
comune@comune.fermignano.pu.it
PEC: comune.fermignano@emarche.it
P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413





Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

INDICE

TITOLO PRIMO.....	4
“Principi e norme di carattere generale”	4
ART. 1.....	4
CONTENUTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.....	4
ART. 2.....	4
USO DEL TERMINE REGOLAMENTO.....	4
ART. 3.....	4
VALIDITÀ REGOLAMENTO	4
ART. 4.....	4
ART. 5.....	5
BENE COMUNE: FRUIZIONE ED UTILIZZAZIONE	5
ART. 6.....	6
AUTORITÀ PREPOSTE A FAR OSSERVARE LE NORME REGOLAMENTARI.....	6
ART. 7.....	6
SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME REGOLAMENTARI	6
ART. 8.....	7
EVENTUALI DANNI CAGIONATI CON UNA VIOLAZIONE	7
ART. 9.....	7
VIOLAZIONI COMMESSE DA MINORI O IMPUTABILI A PIÙ PERSONE.....	7
TITOLO SECONDO.....	8
“Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro dell’abitato”	8
ART. 10.....	8
USO APPROPRIATO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
ART. 11.....	9
IMBRATTAMENTO.....	9
ART. 12.....	9
GIARDINI PUBBLICI	9
ART. 13.....	10
FONTANE PUBBLICHE ED USO DELL’ACQUA POTABILE	10
ART. 14.....	10
GIARDINI E CORTILI	10
ART. 15.....	11
RIPULITURA TERRENI INCOLTI, CESPUGLIATI E BOSCATI.....	11
ART. 16.....	11
OBBLIGHI PER I PROPRIETARI ED INQUILINI DI EDIFICI.....	11
ART. 17.....	12
OBBLIGHI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.....	12
ART. 18.....	12
NEVICATE.....	12
ART. 19.....	12
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA	12
ART. 20.....	13



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

FUMI, ESALAZIONI E POLVERI.....	13
ART. 21.....	13
MEZZI INFORMATIVI PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE.....	13
ART. 22.....	14
LUMINARIE	14
ART. 23.....	14
TENDE PARASOLE.....	14
TITOLO TERZO	15
“Della custodia e circolazione degli animali”	15
ART. 24.....	15
DIVIETO DI TENERE ANIMALI.....	15
ART. 25.....	15
TENUTA DEI CANI	15
ART. 26.....	16
ALIMENTAZIONE ANIMALI RANDAGI.....	16
TITOLO QUARTO.....	17
“Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini”	17
ART. 27.....	17
ATTIVITÀ RUMOROSE.....	17
ART. 28.....	18
APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE SONORA	18
ART. 29.....	18
SCHIAMAZZI	18
ART. 30.....	18
MESTIERI GIROVAGHI.....	18
ART. 31.....	19
ATTI VIETATI SU STRADA.....	19
ART. 32.....	19
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE	19
TITOLO QUINTO	20
“Entrata in vigore”	20
ART. 33.....	20
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	20



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO PRIMO

“Principi e norme di carattere generale”

ART. 1

CONTENUTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini.

ART. 2

USO DEL TERMINE REGOLAMENTO

Quando, d'ora innanzi, ricorre il termine “Regolamento”, senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3

VALIDITÀ REGOLAMENTO

Il Regolamento è valido in tutto il territorio del Comune di Fermignano.

Nei casi e nelle materie non previsti dal Regolamento, ovvero da altre specifiche disposizioni di Legge, il Sindaco può provvedere in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalla Legge conferiti adottando, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, Ordinanze in materia di polizia urbana.

ART. 4

MODALITÀ GENERALI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- Personalmente al titolare;



4
Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano
tel: 0722/332142 - fax: 0722/332336
www.comune.fermignano.pu.it
comune@comune.fermignano.pu.it
PEC: comune.fermignano@emarche.it
P.IVA 00352580419 - C.F.82000250413





Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- Con l'obbligo per il concessionario di risarcire o riparare tutti i danni eventualmente derivati da quanto autorizzato e di mettere le cose ed il suolo nello stato in cui erano prima di svolgere l'attività di cui all'autorizzazione o permesso;
- Con facoltà per l'Amministrazione di poter imporre in ogni tempo nuove condizioni, ovvero di sospendere o revocare (in caso di abuso da parte del titolare, di tutela della pubblica incolumità o nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio) quanto rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le autorizzazioni concessioni o permessi rilasciati in base al presente Regolamento debbono essere sempre prontamente esibiti alla Polizia Locale o a tutte le altre forze di Polizia che ne facciano richiesta.

Tutte le spese inerenti agli atti di cui sopra sono a carico dei concessionari.

ART. 5

BENE COMUNE: FRUIZIONE ED UTILIZZAZIONE

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione al privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e/o segnalate nei modi di Legge;
- I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- I corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- I monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 6

AUTORITÀ PREPOSTE A FAR OSSERVARE LE NORME REGOLAMENTARI

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di Polizia.

Costoro, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, potranno accedere negli esercizi commerciali o artigianali, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi nonché nei cortili e nelle scale condominiali dei fabbricati privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale. Potranno inoltre assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi ed ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 7

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME REGOLAMENTARI

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/oo) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/oo).

In caso di recidiva, oltre all'applicazione di sanzioni accessorie, si applicano sanzioni pecuniarie doppie rispetto alla sanzione irrogata per la prima violazione.

Le violazioni alle Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/oo) e non superiore ad Euro 500,00.

L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali e le modalità di determinazione delle sanzioni sono previsti dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

o lesivo e di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato, ovvero eseguendo le opere o gli atti omessi).

Di tale obbligo (sanzione accessoria) dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà fissato un congruo termine per l'esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale, in caso di inottemperanza alla sanzione entro il termine fissato, l'ente può provvedere direttamente all'esecuzione d'ufficio, in tal caso sono a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido tutte le spese all'uopo sostenute, oltre a sanzioni ed interessi.

ART. 8

EVENTUALI DANNI CAGIONATI CON UNA VIOLAZIONE

Quando da una violazione al presente Regolamento siano conseguiti danni a carico di terzi o del patrimonio pubblico, il contravventore è obbligato al risarcimento del danno stesso, da quantificarsi eventualmente con separata procedura.

ART. 9

VIOLAZIONI COMMESSE DA MINORI O IMPUTABILI A PIÙ PERSONE

Per le violazioni commesse da minorenni, o da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 196 C.P., si procederà elevando verbale a carico di chi esercita sui contravventori la responsabilità genitoriale, la direzione o la vigilanza.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO SECONDO

“Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro dell’abitato”

ART. 10

USO APPROPRIATO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Ferme restando le norme in materia stabilite da altri Regolamenti o dalle vigenti Leggi, per garantire un uso appropriato delle aree pubbliche occupate, si stabilisce quanto segue:

- Tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico cureranno la pulizia del suolo occupato, restituendo l’area completamente ripulita alla scadenza della concessione. Le operazioni di carico e scarico di merci ovvero di trasloco sul suolo pubblico, debbono essere compiute evitando ogni danno o imbrattamento del suolo e con l’apposizione, ove necessario, della necessaria segnaletica stradale prevista da eventuali ordinanze o autorizzazioni;
- Chiunque esegue nelle vie o piazze pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati, dovrà tenere il suolo pubblico adiacente all’occupazione sgombro da rifiuti di qualsiasi genere. Provvederà pure ad evitare, con opportune protezioni (teli, tavolame e quant’altro) che, durante l’esecuzione dei lavori i materiali utilizzati o di risulta (calce, cemento, malta, rena, detriti, macerie, ecc.) entrino in contatto con il suolo pubblico. Durante l’installazione e la rimozione dei ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose ovvero di evitare, dietro prescrizioni da parte del Comando di Polizia Locale Associata, che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti, quali l’introduzione abusiva in abitazioni eventualmente confinanti con i cantieri;
- Qualora, a seguito di calamità naturali, fatti eccezionali ovvero eventi gravi ed imprevedibili, vi sia urgente necessità di occupare per qualsiasi motivo il suolo pubblico a salvaguardia della pubblica incolumità, questo sarà consentito previa semplice comunicazione verbale da parte degli interessati alle Autorità competenti senza alcuna formalità. Gli interessati, qualora l’occupazione debba prolungarsi oltre giorni 5 dall’evento che l’ha determinata, dovranno provvedere a regolarizzare la stessa con le formalità previste per i normali casi di occupazione;
- L’occupazione di suolo pubblico con ingombri di modeste dimensioni effettuata temporaneamente con tappeti, guide, addobbi non voluminosi di qualsiasi tipo (compresi gli alberi di Natale) nei periodi delle Festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine, non necessita di concessione: il Comando di Polizia Locale Associata e/o l’Amministrazione comunale potranno comunque stabilire eventuali prescrizioni, da impartirsi anche verbalmente, a tutela dell’incolumità delle persone e/o delle cose ovvero per ragioni di viabilità o di decoro urbano.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 11

IMBRATTAMENTO

Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di Legge penali o ambientali è vietato, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari:

- Insudiciare e deturpare con qualsiasi materia o imbrattare con scritte, figure, disegni, incisioni, manifesti non autorizzati, ecc. le facciate e le pertinenze dei fabbricati, i muri di cinta, le targhe, i numeri civici, il suolo delle pubbliche vie o piazze, i segnali stradali, i cancelli, i sedili, le colonne, i pali di sostegno delle linee elettriche e telefoniche, gli impianti della pubblica illuminazione o semaforici, gli impianti delle rotonde stradali o qualsiasi altro bene: da tale disposizione sono fatti salvi gli artisti di strada che, in particolari circostanze o festività, dipingono sul suolo pubblico figure sacre e similari (c.d. madonnari);
- Deturpare in qualsiasi modo i manifesti regolarmente affissi negli spazi appositi;
- Recare qualsiasi danno agli impianti della pubblica illuminazione, ai cassonetti ed ai contenitori per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto ed a tutti gli impianti o attrezzi o oggetti di pubblica utilità e di arredo urbano;
- Far confluire nelle pubbliche fognature i reflui delle lavorazioni edili, ovvero i reflui provenienti dal lavaggio delle betoniere, quando per la loro natura possono produrre danni alle stesse ovvero quando sia obbligatorio, ai sensi delle vigenti Leggi, provvedere allo smaltimento in impianti di depurazione autorizzati;
- Tinteggiare caseggiati, o parti di essi, prospicienti sulla pubblica via senza prendere precauzioni per evitare danni;
- Imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i bagni pubblici e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- Imbrattare il suolo pubblico con volantinaggio a spargere;
- Far confluire nelle pubbliche fognature i reflui derivanti dagli stand allestiti in occasione di feste e sagre.

ART. 12

GIARDINI PUBBLICI

Nei giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari, è vietato:

- Introdurre animali, in particolare i cani vanno tenuti sempre a guinzaglio e con la museruola, onde evitare che gli stessi salgano o entrino nelle aiuole danneggiandole;
- Entrare, salvo speciali autorizzazioni dell’Autorità Comunale, con veicoli di qualsiasi tipo;
- Fare uso di skateboard, salvo in quelle aree appositamente destinate;
- Usare impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco, ovvero danneggiarle in qualsiasi modo;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Accendere fuochi o fare uso di barbecue, fatte salve le aree appositamente attrezzate a tal fine;
- Effettuare giochi che creino pericolo e/o molestia per gli altri frequentatori dei giardini;
- Salire sugli alberi, legarvi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle vasche, alle panchine, ai lampioni ed a qualsiasi altro oggetto od opera ivi posta per pubblica comodità o ornamento.

ART. 13

FONTANE PUBBLICHE ED USO DELL'ACQUA POTABILE

É vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.
É vietato servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
É vietato servirsi di acqua delle fontane pubbliche per annaffiare orti e giardini, ovvero lavare i propri veicoli.

ART. 14

GIARDINI E CORTILI

I giardini e le corti private devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti e sgombri da ogni materiale che possa determinare pregiudizio igienico-sanitario o che nuoccia al decoro dell'abitato.

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 15

RIPULITURA TERRENI INCOLTI, CESPUGLIATI E BOSCATI.

A tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni boscati o cespugliati posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere una fascia di 20 metri dagli insediamenti abitativi e lungo la linea di confine sgombra da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette.

ART. 16

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI ED INQUILINI DI EDIFICI

Gli ingressi degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti e sgombri da ogni materiale che ne impedisca o ne riduca l'uso normale o ne nuoccia al decoro.

I proprietari o inquilini degli edifici dovranno mantenere in buono stato di manutenzione e di pulizia le pareti esterne, le porte ed i portoni di ingresso, i cornicioni, le finestre e relativi infissi, le inferriate dei giardini, le recinzioni e le targhe dei numeri civici.

Eventuali recinzioni di proprietà confinanti con il suolo pubblico dovranno essere realizzate in maniera decorosa e comunque con modalità e materiali tali da non costituire pericolo per i passanti.

Chiunque scuota o spolveri tappeti, biancheria o simili dai balconi, finestre e terrazze dovrà adottare le cautele idonee ad evitare fastidi alle persone transitanti sulla pubblica via e/o ai vicini.

E' vietato lo sgocciolamento di acqua da balconi e terrazze su luoghi di pubblico passaggio.

I canali di scolo delle acque piovane dovranno essere mantenuti efficienti e costantemente puliti per prevenire intasamenti ed orientati in modo tale da evitare che le acque convogliate possano arrecare fastidio o danni al vicinato o ai passanti.

Sui muri perimetrali degli edifici, ove questi diano su aree pubbliche, non deve essere infisso, neppure temporaneamente, qualsiasi oggetto che possa recare danno ai passanti, fatti salvi i limiti e le modalità previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia.

Gli infissi inerenti garage e locali a piano terra dovranno esser realizzati in modo da non creare, con i movimenti di apertura e chiusura, pericoli ai passanti o a veicoli in transito o in sosta.

Chiunque installa un sistema di allarme acustico a difesa della sua proprietà è tenuto ad adottare le opportune cautele tecniche atte ad evitare che lo stesso determini, con continui falsi allarmi, disturbo alla tranquillità delle persone.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Ai proprietari di edifici disabitati o abbandonati devono predisporre o garantire la necessaria manutenzione di infissi o apposite barriere per evitare che persone o animali vi possono entrare.

ART. 17

OBBLIGHI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie e rifiuti derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area adiacente all'esercizio risulti pulita. Sono fatte salve le norme e le disposizioni in materia di rifiuti urbani e di sistemi di raccolta differenziata previsti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 18

NEVICATE

A seguito di nevicata, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori degli edifici privati ed i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi prospicienti l'ingresso degli edifici e delle attività, ovvero qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

La neve deve essere ammassata ai margini delle strade, ove non crei intralcio e pericoli alla circolazione veicolare e pedonale.

Il proprietario di autoveicolo che soste su strada pubblica o su proprietà pubblica, in caso di nevicata è obbligato a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché detto veicolo non crei intralcio alla circolazione e allo sgombero della neve da parte dei mezzi addetti ed, inoltre, dovrà evitare la sosta sotto gli alberi per non incorrere a possibili danni a cose e persone per la caduta dei rami causata dal peso neve.

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo: facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 19

ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

Fatte salve eventuali fattispecie penali, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato fare atti o depositarvi oggetti che possano





Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori.

E' vietato soddisfare alle necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 20

FUMI, ESALAZIONI E POLVERI

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti, è vietato:

- Provocare, per qualsiasi ragione, esalazioni o immissioni di fumi, odori o vapori che, pur non essendo pregiudizio alla salute, rechino sensibile molestia al vicinato o ai passanti;
- Vuotare i pozzi neri, le fogne e simili al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con interruzione obbligatoria dalle ore 12.30 alle ore 14.00;
- Eseguire lavori o operazioni che comportano il sollevamento di polvere o la diffusione di polvere, senza adottare cautele utili ad evitare pregiudizi o pericoli agli altri.

ART. 21

MEZZI INFORMATIVI PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE

L'apposizione temporanea di mezzi informativi (striscioni, cartelli, pannelli, gigantografie) aventi fine informativo in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei, convegni e manifestazioni in genere aventi rilevanza o interesse pubblico, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dal responsabile del Settore I - Amministrativo.

L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, o troppo grandi, ovvero in contrasto con l'estetica dei luoghi ove devono essere collocati, ovvero quando, per qualsiasi motivo, possono creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.

I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza.

L'apposizione di piccoli strumenti informativi (cartelli indicatori, frecce, ecc.) utilizzati solo ad orientare verso la giusta destinazione coloro che siano interessati e diretti ad un determinato evento, sarà consentita senza particolari formalità: sul retro del cartello, in caratteri leggibili, dovranno comunque essere riportate le generalità del responsabile o promotore dell'evento stesso.

Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere rimossi entro un termine massimo di tre (3) giorni lavorativi dal termine della manifestazione cui si riferiscono.

Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Per le installazioni possono essere utilizzati come supporti gli alberi o appositi pali di sostegno, a condizione che gli stessi alberi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà.

ART. 22

LUMINARIE

Chiunque, per qualsiasi motivo e circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie addoppi luminosi temporanei di qualsiasi tipo, deve richiedere l'autorizzazione per iscritto al responsabile del Settore V- Tecnico, almeno 15 giorni prima della installazione, comunicandone le caratteristiche tecniche e allegando una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle vigenti norme di sicurezza: il responsabile del settore, esaminata la documentazione, richiede, se necessario, pareri ai competenti uffici e ne autorizza l'installazione stabilendo eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti a tutela della pubblica incolumità.

Per le installazioni possono essere utilizzati come supporti gli alberi o appositi pali di sostegno, a condizione che gli stessi alberi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici privati, salvo che non vi sia un previo consenso dei proprietari.

E' vietato utilizzare i sostegni della pubblica illuminazione sia per l'installazione delle luminarie che per il passaggio di linee elettriche a loro servizio.

ART. 23

TENDE PARASOLE

Le tende parasole apposte agli ingressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali e private abitazioni ubicate sulla pubblica via, non dovranno nascondere la segnaletica stradale, le indicazioni toponomastiche, i quadri delle pubbliche affissioni e tutte le iscrizioni o gli oggetti di interesse artistico. Le tende debbono essere costantemente tenute pulite e in buono stato.

Le stesse dovranno essere installate all'altezza prevista all'articolo 68 - "Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico" del R.E.C. attualmente in vigore .



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO TERZO

“Della custodia e circolazione degli animali”

ART. 24

DIVIETO DI TENERE ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali da allevamento né animali da cortile.

E' comunque vietato, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la quiete pubblica. Nel caso sopradetto, gli agenti della Polizia Locale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo al disturbo, o a porlo in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.

ART. 25

TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tenuta dei cani (T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e Regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1955, n. 854)

è vietato:

- impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

è fatto obbligo:

- a) di provvedere alla custodia dei propri cani in luoghi di ricovero idonei, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 del Regolamento Regionale Marche 13 novembre 2001, n. 2 e ss.mm.ii., adottando ogni cautela e mezzo per prevenire la fuga degli stessi dalle aree destinate alla detenzione, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità;
- b) ai detentori di cani, di qualsiasi razza, di lasciare liberi i propri animali di vagare nelle aree urbane, in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico senza che siano condotti al



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, e di avere al seguito, con esclusione dei cani di piccola taglia non aggressivi, di idonea museruola; (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

c) munire ancora di apposita museruola i cani di grossa e media taglia nonché particolarmente aggressivi, durante le passeggiate, nelle fiere, nei mercati e, comunque, in luoghi frequentati dalle persone;

d) introdurre gli animali suddetti, anche al guinzaglio, negli spazi verdi pubblici attrezzati anche senza la presenza di segnaletica verticale di divieto;

e) ai proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli stessi, e di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cestini o bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani presenti nell'abitato.

Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I proprietari dei cani hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo normativa nazionale più restrittiva per la quale in assenza di sanzione trovano applicazione le sanzioni del presente regolamento.

f) i proprietari dei cani hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile imbrattamento di monumenti pubblici e proprietà private.

ART. 26

ALIMENTAZIONE ANIMALI RANDAGI

E' vietato lasciare ciotole/scodelle/contenitori all'interno del centro storico e nell'intero territorio del Comune di Fermignano, contenenti cibo per cani o gatti, ovvero dar da mangiare a cani e gatti sul suolo pubblico.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO QUARTO

“Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini”

ART. 27

ATTIVITÀ RUMOROSE

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, salvo speciale concessione scritta;

Nel centro abitato e in tutte le aree residenziali del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è comunque consentito, escluso i giorni festivi, nei limiti dei seguenti orari:

- nei giorni dal lunedì al venerdì nel periodo da ottobre ad aprile: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- nel periodo da maggio a settembre: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Il sabato l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

L'ufficio tecnico comunale o l'ARPAM, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'UTC o dell'ARPAM può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per quelle attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve eccezioni di cui ai due commi seguenti:

- le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti che tali non creino in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. Lo stesso vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

I divieti di cui sopra si applicano anche nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione.

Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini, non è comunque consentito



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento è usato.

ART. 28

APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE SONORA

All'interno degli esercizi pubblici e nei circoli privati possono essere utilizzati apparecchi per la riproduzione sonora a condizione che il volume non superi comunque i valori stabiliti dalle apposite normative in materia: a tal fine, i proprietari o gestori dei locali devono adottare tutte le necessarie cautele.

Con apposita Ordinanza sindacale sono individuati gli orari e le limitazioni per l'utilizzo degli apparecchi per la riproduzione sonora di cui sopra.

Il Sindaco potrà altresì concedere, in occasione di particolari manifestazioni, ricorrenze e festività, deroghe rispetto all'orario previsto di cessazione delle emissioni.

Su richiesta anche verbale della Polizia Locale o di altri Organi di Polizia, quando si siano verificate oggettive particolari problematiche, i titolari dei pubblici esercizi debbono immediatamente ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali e, se necessario, sospenderle.

ART. 29

SCHIAMAZZI

Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, sia di giorno che di notte, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica e privata.

In particolare, i titolari di esercizi pubblici e circoli privati devono adottare ogni cautela atta ad evitare che gli avventori dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tengano comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata.

ART. 30

MESTIERI GIROVAGHI

I suonatori di strumenti e cantanti girovaghi, i saltimbanchi, i giocolieri, i prestigiatori e simili, potranno esercitare il loro mestiere sottostando comunque alle prescrizioni impartite dal responsabile del Settore I – Amministrativo tendenti ad evitare intralci al traffico o disturbi alla quiete pubblica.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 31

ATTI VIETATI SU STRADA

Fatte salve eventuali fattispecie penali, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- Far esplodere giochi pirici e accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele;
- Abbandonare braci o altre materie in stato di combustione;
- Effettuare il lavaggio sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo di veicolo.

ART. 32

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE

Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli od animali, deve richiedere al responsabile del Settore I – Amministrativo specifica autorizzazione, presentando istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.

Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso imposte nell'autorizzazione a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:

- Rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- Garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;
- Garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.

L'Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione, che rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni.

Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione dovranno essere rimossi prontamente al termine delle stesse.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TITOLO QUINTO

“Entrata in vigore”

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione previa pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi di Legge.

Contestualmente è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 21/04/1980, attualmente in vigore.

Sono altresì abrogate tutte quelle altre disposizioni contenute in regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso.